



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Stefano Brusati - Presidente Rel.
dott. Claudio Bisi - Consigliere
dott. Maura Mancini - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì emessa il 13/9/2016 ed iscritta al n. 3 del ruolo generale dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza collegiale in data 21/9/2017 promossa da

PAZZAGLINI PAOLO

Rappr.to e difeso dall'avv. Enrico Canepa, come da delega in calce al ricorso in appello, elett. dom.ta c/o la Cancelleria della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Bologna
- Appellante -

contro

COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. in persona del dott. Emil Anceschi, Direttore generale e leg. rappr.te p.t.
Rappr.ta e difesa dagli avv.ti Giacinto Favalli, Maria Damiana Lesce, Valeria De Lucia e Gian Giacomo Flamigni, elett. dom.ta come in atti, come da delega rilasciata su foglio separato e congiunto alla memoria di costituzione di appello.
- Appellata-

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

“Come nel ricorso in appello.”

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

“Come nella memoria di costituzione.”

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore dott. Stefano Brusati
sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SENTENZA N°

1056/2017

Depositata il

R.G. n.3/2017

Cron. N°

OGGETTO:
trasferimento

Minuta
Depositata
In data
10/10/2017

Il Tribunale di Forlì, quale Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 240/2016, ha respinto il ricorso proposto da Pazzaglini Paolo volto a fare accertare e dichiarare la illegittimità del trasferimento disposto dalla società convenuta e comunicato al ricorrente con missiva 12/5/2014, con annullamento di detto trasferimento, con dichiarazione del diritto del ricorrente ad essere adibito alla unità produttiva di Forlì e provincia.

Ha proposto appello il ricorrente che ha articolato motivi di censura che così (se non si è male inteso il proposto appello) si possono riassumere:

1) erroneità della sentenza di primo grado in quanto fondata su elementi di prova mai allegati e prodotti, in quanto il contratto di appalto cui si fa riferimento nella motivazione della sentenza non era stato allegato con la conseguenza che non era stata allegato la esistenza della " clausola di gradimento" a cagione della quale sarebbe stato disposto il trasferimento del ricorrente/ appellante.

Ha ribadito, comunque, la illegittimità del trasferimento del dipendente dell'appaltatore disposto con la esclusiva motivazione di doversi conformare al no n gradimento espresso dal committente, deducendo che il trasferimento oggetto di causa era stata adottato dalla società datrice di lavoro esclusivamente per motivi disciplinari, con conseguente non applicazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 3, lettera c) della legge n. 183/2010.

2) erroneità della sentenza di primo grado per non avere accertato la illegittimità del trasferimento in quanto:

- la società, malgrado la richiesta avanzata, non aveva mai comunicato le motivazioni del trasferimento
- il trasferimento era stato adottato in violazione dell'art. 33, c. 5 della legge n. 104/1992 e succ. mod.
- il trasferimento era stato adottato in violazione dell'art. 22, c. 1 della legge n. 300/1970 e succ. mod.

Ha ribadito che non si era verificata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 2113 c.c. in quanto il ricorrente/ appellante non aveva mai accettato il trasferimento oggetto di causa e a lettera di trasferimento comunicata non poteva integrare un atto transattivo.

Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado, integralmente riportate alle pagg. 17 e ss. del proposto appello.

Si è costituita Coopservice Soc. Coop. P.A. che ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente/ appellante in quanto nel mese di febbraio 2017 lo stesso era stato nuovamente

trasferito a Forlì presso il cliente Istituto " Drudi" di Meldola (Fc, a seguito della cessazione del servizio presso il cliente Unieco.

Ha eccepito la non ammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.

In subordine e nel merito ha integralmente contestato la fondatezza di detto appello, ribadendo - comunque- la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, c. 3, lett. c) della legge n. 183/2010.

La causa è stata decisa all'udienza del 21/9/2017 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello è ammissibile.

L'art. 434, comma 1, c.p.c., nel testo vigente ed applicabile, non richiede che le deduzioni della parte appellante si traducano in una " progetto alternativo di sentenza", ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il c.d. quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso (sia in fatto che in diritto) rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (v., tra le altre, Cass. n. 23291/2016; Cass. n. 8666/2017).

Proprio in applicazione di detti condivisibili principi (pur prendendo atto che con ordinanza n. 8845/2017 la Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della questione afferente la esatta interpretazione del nuovo testo dell'art. 434 c.p.c.), il proposto appello principale è ammissibile in quanto la difesa dell'appellante ha esattamente individuato i capi della sentenza impugnata con i relativi passaggi argomentativi, enunciando la ragioni (sia in punto di fatto sia in punto di diritto) di critica a detta decisione ed alla correlativa motivazione, il tutto al fine di ottenere la riforma di detta sentenza ed il rigetto della domanda di controparte.

Per completezza l'appello proposto è ammissibile anche applicando quanto si legge in Cass. n. 17712/2016 e ciò in quanto (indipendentemente dalla questione se il nuovo art. 434 c.p.c. prevede requisiti piu' stringenti rispetto al precedente testo) la difesa del MIUR, con i motivi sopra sintetizzati, ha comunque offerto una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto alla decisione adottata in primo grado, ed alle ragioni poste alla base di detta decisione.

Detto appello principale è, però, infondato nel merito.

Oggetto del presente giudizio è il trasferimento disposto dalla società appellata in data 12/5/2014 e comunicato (incontestatamente; v. doc.3 difesa ricorrente/ appellante e doc. 5 difesa società appellata) in pari data al ricorrente/ appellante.

A fronte di ciò la organizzazione sindacale Sindacato Tutela Lavoratori (v. doc. 4 società) chiedeva, con comunicazione datata 18/7/2014, a Coopservice di fornire chiarimenti in merito al trasferimento del Pazzaglini.

Quindi, con lettera 19/11/2014, la organizzazione sindacale Uil Tu.C.S. contestava il trasferimento del lavoratore in quanto privo di motivazioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo nonchè disposto in assenza del preventivo nulla osta della organizzazione sindacale (v. doc. 7 difesa società).

Proprio sulla base di tale successione dei fatti (incontestata e, comunque, documentata) risulta essere fondata la difesa della società appellata quanto eccepisce (con eccezione preliminare che deve essere esaminata prima di ogni questione afferente la legittimità/ illegittimità di detto provvedimento datoriale) che il ricorrente/ appellante è decaduto dalla facoltà di impugnare il trasferimento in esame in quanto non ha impugnato stragiudizialmente detto trasferimento entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 32, comma 3, lett. c) della legge n. 183 del 2010.

E',infatti, incontestata la circostanza che Coopservice non ha ricevuto dal lavoratore alcuna comunicazione prima di quella datata 18/7/2014.

Il che consente già di per sè di affermare la intervenuta decadenza ai sensi della precitata normativa posto che (come ricordato) è incontestata (e documentata) la circostanza che il trasferimento in esame è stato ritualmente comunicato al lavoratore in data 12/5/2014.

A tutto ciò va aggiunta la osservazione che, comunque e prescindendo unicamente per comodità argomentativa dalle contestazioni per c.d. formali afferenti le modalità di invio sollevate dalla difesa della società, è altresì incontestata la circostanza che con detta lettera neppure è stata articolata alcuna contestazione in ordine a detto trasferimento essendosi limitata la organizzazione sindacale mittente a chiedere chiarimenti alla società datrice di lavoro.

Il trasferimento in esame è stato ritualmente contestato con la successiva comunicazione datata 19/12/2014 ma ciò è avvenuto in maniera del tutto tardiva essendo chiaramente già decorso il termine di 60 giorni sopra richiamato.

A fronte di tutto ciò la difesa dell'appellante ha (se non si è inteso male) argomentato (v. pag. 10 del proposto appello) che il termine decadenziale in esame non può trovare applicazione alla luce della natura ontologicamente disciplinare del trasferimento in esame.

Detta deduzione non è condivisibile atteso che quanto affermato dalla difesa del Pazzaglini non trova alcun riscontro nel testo di legge sopra citato che impone di impugnare stragiudizialmente a pena di decadenza il disposto trasferimento entro il termine di 60 giorni, senza in alcun modo distinguere in ordine alle asserite ragioni di illegittimità e/o alla natura di detto licenziamento in conformità alla ratio di certezza dei rapporti giuridici cui è chiaramente ispirata detta norma.

Essendosi verificata detta decadenza diventa, quindi, irrilevante l'esame delle varie censure (sopra sintetizzate) che la difesa dell'appellante ha articolato al fine di fare affermare la illegittimità del trasferimento oggetto di causa.

Il proposto appello, pertanto, deve essere respinto con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di causa in favore di parte appellata che si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della sua limitata complessità.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato alla luce del rigetto integrale dell'appello e del tempo della sua proposizione.

PQM

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge il proposto appello.

Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado che si liquidano in euro 1.900,00 oltre quanto dovuto per legge.

Dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Bologna, 21/9/2017

Il Presidente est.
dott. Stefano Brusati